



COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza


Anno **P.I.**
2012

Elaborato

d09

06

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale



Adozione:
Del. C.C. n. 33 del 02.08.2012

Deduzione alle osservazioni ed
Approvazione:
Del. C.C. n. ____ del ____

Sindaco
Giorgio Calli

Responsabile settore urbanistica
geom. Andrea Pillon

Progettista
dott. arch. Ilario Faresin

Collaboratore
dott. arch. Stefano Fochesato

APM Architettura Project Management srl
contrà Misericordia, 38 36100 Vicenza tel 0444922744 fax 0444926413 studioapm@nsoft.it

DATA: dicembre 2012

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 - Riferimento alla legislazione vigente.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione del Prontuario.....	3
Art. 3 - Finalità del Prontuario.....	3
TITOLO II – TERRITORIO E AMBIENTE.....	4
Art. 4 - Tutela del paesaggio.....	4
Art. 5 - Opere di sistemazione agraria.....	4
Art. 6 – Vegetazione.....	5
TITOLO III – ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI.....	6
Art. 7 - Criteri ed indicazioni progettuali.....	6
Art. 8 - Decoro degli edifici.....	6
Art. 9 - Superfettazioni	6
Art. 10 - Arredo urbano	6
Art. 11 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico	6
Art. 12 - Coperture	7
Art. 13 - Serramenti esterni.....	8
Art. 14 - Pensiline	8
Art. 15 - Poggioli	8
Art. 16 - Scale esterne	9
Art. 17 - Tinteggiature esterne dei fabbricati.....	9
Art. 18 - Elementi di pregio	9
Art. 19 - Pavimentazioni	9
Art. 20 - Alberature	10
Art. 21 - Modesti manufatti ed annessi.....	10
Art. 22 - Elementi di arredo giardino.....	10
Art. 23 - Recinzioni e muri di contenimento	10
Art. 24 - Marciapiedi.....	11
Art. 25 - Portici	11
Art. 26 - Apertura di accessi e strade private.....	12
TITOLO IV – IMPIANTI TECNOLOGICI.....	13
Art. 27 - Posizionamento delle strutture tecnologiche	13

Art. 28 - Impianti di comunicazione elettronica.....	13
Art. 29 - Indicazioni stradali ed apparecchi per i servizi collettivi	13
TITOLO V – EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO	14
Art. 30 - Normativa di riferimento	14
Art. 31 - Prestazioni dell'involucro edilizio	14
Art. 32 - Efficienza energetica degli impianti	16
Art. 33 - Fonti energetiche rinnovabili	17
Art. 34 - Sostenibilità ambientale	18
Art. 35 - Modalità per ottenere gli incentivi.....	19
Art. 36 - Incentivi per edifici certificati.....	19
Art. 37 - Sanzioni	20
APPENDICE	21

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Riferimento alla legislazione vigente

Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di seguito denominato Prontuario è previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n.11 articolo17, ultimo comma, lettera d), tra gli elaborati costituenti il Piano degli Interventi. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi (d'ora in poi "P.I.") e delle sue Norme Tecniche Operative (d'ora in poi "N.T.O."), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso costituisce altresì integrazione del Regolamento Edilizio (d'ora in poi "R.E.").

Art. 2 - Ambito di applicazione del Prontuario

Il Prontuario ha efficacia su tutto il territorio comunale e si applica sia sui nuovi interventi, sia su quelli relativi all'esistente.

Il Prontuario raccoglie indicazioni e buone pratiche in relazione alla progettazione ed all'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di trasformazione del territorio, nonché disciplina l'attuazione delle previsioni di conservazione e potenziamento del verde contenute negli strumenti di pianificazione comunale. I contenuti del Prontuario, seppure non prescrittivi, assumono carattere di indirizzo per la valutazione delle proposte progettuali da parte degli organi comunali e acquistano immediata efficacia per gli interventi pubblici e privati sul territorio.

È comunque consentito valutare di volta in volta e con parere favorevole degli organi competenti anche soluzioni diverse, nel rispetto degli obiettivi di qualità contenuti nello strumento urbanistico vigente.

Art. 3 - Finalità del Prontuario

Il Prontuario persegue l'obiettivo di disciplinare gli interventi progettuali relativi al recupero dell'edificato esistente, in particolare di quello di antica origine e gli spazi urbani nell'ottica del miglioramento dell'arredo urbano; disciplina altresì gli interventi di nuova edificazione in coerenza e a supporto di quanto previsto nelle Norme Tecniche Operative e nel Regolamento Edilizio.

TITOLO II – TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 4 - Tutela del paesaggio

Le strade e i sentieri riscontrabili sulle mappe catastali e di proprietà pubblica sono patrimonio della collettività anche se non più funzionali alla circolazione e pertanto dovranno essere mantenute in condizioni tali da essere percorribili.

È fatto divieto a chiunque di ostruirle anche mediante piantumazione.

Il proprietario del fondo attiguo dovrà mantenere in buone condizioni l'eventuale muro di contenimento al fine di evitare il franamento ed in caso di deterioramento dovrà ripristinare lo stesso secondo le caratteristiche originarie e le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Fontane, abbeveratoi, pozzi, capitelli e altri manufatti, la cui immagine è ormai parte consolidata del paesaggio, dovranno essere mantenuti in buone condizioni da parte dei proprietari (o dal Comune se pubblici).

I muri di contenimento del terreno sia a valle che a monte di strade sia pubbliche che private in zona collinare e montana dovranno essere mantenuti nella loro immagine originaria. In caso di allargamenti o sistemazioni che richiedessero la ri-costruzione di muri, si dovranno adottare materiali/tecniche coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione storica locale: dovranno essere realizzati con muratura in pietrame a secco o mediante strutture di maggiore resistenza rivestite in pietrame.

Nel caso che situazioni geologiche particolari richiedessero la costruzione di più solide murature in calcestruzzo, queste dovranno essere rivestite all'esterno dagli stessi materiali con cui sono realizzati i muri circostanti o comunque tipici della zona. Le murature esistenti realizzate in calcestruzzo a vista laddove la loro presenza contrasti con l'immagine generale dell'ambiente, dovranno essere mascherate con essenze rampicanti sempreverdi.

I muri di contenimento di nuova formazione devono comunque avere un'altezza massima di 3,00 m. Sono ammesse soluzioni alternative al muro di contenimento come da manuale di ingegneria naturalistica quali gradonate con talee, gradonate miste con talee e piantine, palizzate in legname e talee, muri di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate) e sistemazioni con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico.

Nel caso di piantumazioni arboree si consiglia ovunque la scelta di essenze locali di seguito specificate nel prontuario.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere una polizza fideiussoria a copertura del costo delle opere previste, comprese le opere di mitigazione prescritte (rivestimenti in pietrame dei muri, mascherature con essenze arboree, ecc...), quale garanzia della regolare e completa esecuzione degli interventi stessi.

Art. 5 - Opere di sistemazione agraria

I muretti in pietrame a secco, che sostengono i terrazzamenti coltivati (le cosiddette "masiere"), rappresentano uno degli elementi più caratteristici del paesaggio montano. Con l'abbandono delle colture, soprattutto nelle zone più impervie, è cessata anche l'opera continua di manutenzione dell'uomo, per cui sempre più frequenti sono i dissesti ed i crolli con gravi conseguenze anche sul regime idrogeologico.

Gli interventi di recupero delle "masiere" dovranno rispettare i seguenti criteri:

- nelle operazioni di rinforzo o di ripristino va conservato il paramento esterno in pietrame;
- le operazioni di rinforzo e di ripristino devono essere di norma eseguite utilizzando materiali e tecniche tradizionali;
- solo in caso di strutture collassate è ammesso il rinforzo con malta o calcestruzzo per tenere unite le pietre, nonché l'esecuzione di cordoli in calcestruzzo sul lato verso il monte;

- eventuali rappezzi, opere di rinforzo o di sostegno in calcestruzzo a vista dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.

Art. 6 – Vegetazione

a1) Essenze consigliate per tutte le aree, fatte salve le singole esigenze altimetriche, climatiche e pedologiche:

- Faggio (*Fagus silvatica*);
- Tigli (*Tilia L. sp. p.*);
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia S.*);
- Acero campestre (*Acer campestre*);
- Acero di monte (*Acer platanoides*);
- Orniello (*Fraxinus ornus L.*);
- Carpino bianco (*Carpinus betulus L.*);
- Castagno (*Castanea sativa M.*);
- Nocciolo (*Corylus avellana L.*);
- Noce (*Juglans regia*);
- Betulle (*Betula sp. p.*);
- Olmo (*Ulmus minor*);
- Olmo siberiano;
- Ontano nero (*Alnus glutinosa*);
- Ontano bianco (*Alnus incana*);
- Pioppo (*Populus sp. pl.*).

a2) Essenze consigliate in aree agrarie incolte per arboricoltura da legno pregiato:

- Noce nero americano (*Juglans nigra*);
- Ciliegio (*Prunus avium*);
- Frassino (*Fraxinus excelsior*).

b1) Essenze ammesse per entità introdotte da secoli, legate al paesaggio prealpino ed al verde, largamente caratterizzato dalle latifoglie, nel rispetto delle naturali specifiche esigenze ambientali.

Le conifere, in relazione alla loro caratterizzazione fitoclimatica, sono da ritenersi estranee al paesaggio pedemontano di Torrebelticino e pertanto in linea generale da escludere, salvo quelle storicamente acclimatate; tuttavia come per le specie esotiche appartenenti alle latifoglie che tradizionalmente rientrano nella categoria delle piante ornamentali, sono ammesse **limitatamente**

all'interno dei perimetri abitativi urbani privati:

- *Chamaecyparis lw spp*
- Cedro (*Cedrus libani sp. pl.*);
- Abete rosso (*Picea excelsa*);
- Abete bianco (*Abies alba*);
- *Pinus mugus*;
- Pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- Pino nero (*Pinus nigra*);
- Liquidambar *stiraciflua*;
- *Liriodendron tulipifera*;
- *Magnolia grandiflora*;
- Quercia rossa americana *spp*;
- Ippocastano (*Aescula hippocastanaus*);
- Roverella (*Quercus pubescens W.*);
- Rovere (*Quercus petraea L.*);
- Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
- Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*);
- Sambuco (*sambucus nigra*).

b2) Essenze utilizzabili per esigenze particolari, quali il consolidamento di pendii franosi:

- Salici (*Salix L. sp. p.*);
- Robinia (*Robinia pseudoacacea*);
- Maggiciodolo (*Laburnum Anogysoides*).

TITOLO III – ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Il Prontuario fornisce alcune indicazioni relative all'esecuzione degli interventi. Le indicazioni si riferiscono prevalentemente all'aspetto architettonico esterno degli edifici e degli spazi esterni, che hanno maggiore rilevanza ai fini del mantenimento delle caratteristiche tradizionali dell'ambiente costruito.

Per quanto riguarda gli interventi sulle strutture e sugli impianti tecnologici, si rinvia invece alle relative normative vigenti sull'argomento.

Art. 7 - Criteri ed indicazioni progettuali

Negli interventi di recupero ed in quelli di ampliamento del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-ambientale vanno utilizzati gli stessi materiali e rifiniture che si riscontrano nell'edificio preesistente. L'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, non specificamente contemplate dal Prontuario potrà essere consentito purché esse si inseriscano correttamente nell'edificio e nel contesto ambientale. Le soluzioni proposte dovranno essere opportunamente documentate, tramite particolari costruttivi, campionature, descrizioni analitiche, ecc., che andranno allegati al progetto edilizio al momento della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Art. 8 - Decoro degli edifici

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Resp. U.T.C, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Prontuario.

Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parte di edifici visibili al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Responsabile dell'U.T. Comunale, di imporre ai proprietari la loro sistemazione, riservandosi l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

Art. 9 - Superfetazioni

Le superfetazioni, relative sia ad ampliamenti incongrui e/o corpi aggiunti degli edifici, sia a manufatti a se stanti, valutate in contrasto con l'ambiente, devono essere demolite.

Va comunque perseguito l'obiettivo di migliorare il contesto urbanistico ed ambientale; per cui, qualora le attività ospitate siano ancora in essere, i relativi volumi potranno essere recuperati e/o ricostruiti in altra sede, applicando il Credito Edilizio di cui all'art. 11 delle N.T.O. del P.I.

Art. 10 - Arredo urbano

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e alberati. A tale riguardo, l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

È ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

L'amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione di terreni non coltivati, indecorosi o pericolosi.

Art. 11 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:

- terrazzini, balconi e spazi simili potranno essere realizzati se con sporto non superiore a m 1,20, e altezze dal suolo non inferiori a m 3,00 e a m 4,50 in presenza di strade;

- insegne, cartelli, tende, ecc. dovranno essere di aspetto tale da non creare un impatto negativo sul fabbricato e sull'ambiente in genere e trovare opportuna sede tra le componenti architettoniche della facciata. Nel caso di unità immobiliari appartenenti a case a schiera e/o bifamiliari, le tende dovranno essere risolte unitariamente ed essere di tipo simile. Le tende ricadenti sullo spazio pubblico in fronte ai negozi o ad altre aperture dovranno essere fatte in modo da potersi abbassare ed alzare, ovvero togliere, senza ostacolare il pubblico transito. La loro altezza dal marciapiede non potrà essere minore in ogni punto di m 2,20 e la loro sporgenza dovrà essere contenuta a m 0,20 entro il profilo esterno del marciapiede (o della cunetta stradale in difetto di esso). È consentito l'uso di tende a bracci e a caduta. Nei Centri Storici di Torrebelvicino e Pievebelvicino le insegne pubblicitarie dovranno essere del tipo illuminato e non luminoso ed inserirsi in modo armonico per forme e materiali nel contesto in cui vengono installate;
- lanterne, lampade, fanali e simili, privati, da apporsi sulla fronte di fabbricati devono trovarsi col loro punto più basso ad una altezza non minore di m 2,50 dal piano del marciapiede; la loro sporgenza non supererà i 70 cm; deve in ogni caso essere curata l'omogeneità alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante, privilegiando materiali e forme tradizionali;
- antenne paraboliche: vanno installate sulla copertura e mai su fronti prospettanti spazi pubblici. Nel caso di utenze condominiali l'antenna dovrà essere unica;
- i serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico sprovvisti di marciapiede ad un'altezza inferiore a m 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno;
- impianti tecnologici (gruppi refrigeranti, caldaie e simili): nei fabbricati esistenti qualora fossero installati su fronti prospettanti spazi pubblici o direttamente visibili da spazi pubblici da una distanza non superiore a 10,00 m, ne è prescritto il mascheramento (grigliati e simili) con l'adozione di tipologie unitarie per tutto il fronte. In tutti i casi non deve essere prodotto disturbo alle residenze circostanti potendo il Resp. dell'UTC, sentita l'A.S.L., imporre per gli impianti a servizio di funzioni non residenziali un distacco non inferiore a 10,00 m dalle finestre di abitazioni di terzi. Nei nuovi edifici devono essere previste apposite soluzioni per la collocazione degli impianti sopra menzionati, in modo tale che non siano visibili direttamente dall'esterno, fatto salvo per la presa di areazione.

Art. 12 - Coperture

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Non sono ammesse coperture con materiali e colori non propri all'ambiente circostante.

Per l'installazione dei pannelli solari si richiamano alle indicazioni di cui all'art. 33 del presente Prontuario.

La pendenza delle falde deve essere quella tradizionale. Inoltre, per ogni corpo di fabbrica, deve essere la medesima su tutte le fronti.

La dimensione degli sporti dovrà essere pari ad un massimo di 80 cm per gli interventi nelle zone A1, A2, B-0 e nel territorio agricolo.

Per i fabbricati interrati è prevista la copertura con tetto giardino: tale soluzione potrà essere adottata anche per mimetizzare grandi coperture quali costruzioni di tipo industriale.

L'eventuale illuminazione naturale di ambienti ricavati in sottotetti può essere ottenuta mediante opportune finestrate in andamento di falda, oppure per mezzo di abbaini.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e al rifacimento di fabbricati esistenti.

Si prescrive il manto di copertura in coppi di cotto nei fabbricati rurali inseriti in aree agricole.

Per i fabbricati esistenti all'interno degli altri tessuti urbanistici è consentita la posa di tegole coppo in cemento color cotto ed eventuali altri materiali, da valutarsi singolarmente in base al contesto circostante in sede di I.E.D.

Nei tessuti urbanistici residenziali B e C, ad esclusione delle zone B-0, è ammesso, per motivate esigenze funzionali ed architettoniche, l'inserimento di terrazzi praticabili a copertura parziale del fabbricato: detta porzione piana, destinata a terrazza praticabile o a tetto verde, deve avere superficie non superiore a 40 m².

Per gli annessi rustici adibiti al ricovero del bestiame viene acconsentito l'uso di lamiera grecate.

Art. 13 - Serramenti esterni

L'infisso della finestra tradizionale è generalmente formato da due ante, ripartite in specchi con struttura leggera e sezioni minime. Le finestre sono protette da oscuri in legno alla vicentina, che una volta aperti sono nascosti e protetti dallo stipite.

Negli ultimi decenni i serramenti tradizionali sono stati spesso sostituiti con avvolgibili, in legno ma anche in plastica; interventi quasi sempre accompagnati dall'allargamento dei fori finestra e che, in sede di ristrutturazione edilizia, dovrebbero essere rimossi a favore del ripristino delle tipologie tradizionali.

Le porte tradizionali sono in legno, ad una o due ante, con battente pieno o in parte vetrato.

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni dovranno essere del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona.

La chiusura di forometrie di ampia dimensione dovrebbe essere realizzata con invetriate di ampia partitura e profili metallici di ridotta larghezza (mostra), privi di sistemi di oscuramento fissi.

Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colorazione nero, grigio. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piena, realizzati in legno secondo le forme e le tecniche tradizionali.

È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile nelle zone A1, A2, B-0 e nel territorio agricolo.

Al piano terra dei fabbricati possono essere previste inferriate.

Si accetta la posa di serramenti in PVC o alluminio (purché non anodizzato o naturale) ad esclusione dei fabbricati rurali in zona agricola e su fabbricati di particolare pregio ambientale.

Si richiede la presentazione del campione da utilizzare; la tipologia del serramento dovrà essere comunque consona a quella locale.

Art. 14 - Pensiline

Le pensiline o tettoie potranno svilupparsi per una profondità massima di 1,00 m.

Sono consentite pensiline con struttura in legno e copertura in coppi oppure in ferro con copertura in vetro.

Non sono ammesse pensiline in calcestruzzo.

Art. 15 - Poggioli

All'interno delle zone A1, A2, B-0 e nel territorio agricolo i poggioli dovranno essere realizzati del tipo a ballatoio continuo, con l'esclusione della tipologia discontinua.

Nelle aree agricole i parapetti dei poggioli dovranno essere realizzati in legno.

È data facoltà al Responsabile dell' U.T. Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di motivare la realizzazione di poggioli di tipo discontinuo anche nei tessuti urbanistici suindicati, in relazione alla tipologia del fabbricato ed al suo inserimento contestuale nella zona.

La profondità massima in tali casi dovrà essere pari a 0,80 m e la larghezza pari alla dimensione della porta più 40 cm per lato.

Lo spessore della soletta portante non dovrà essere pari allo spessore della soletta del solaio dei locali, pertanto andranno ricercate soluzioni tecniche con travi di sostegno a vista in modo da rendere la nuova struttura la più leggera possibile.

Nei tessuti urbanistici residenziali B e C, ad esclusione delle zone B-0, oltre a quanto sopra, è data facoltà di realizzare poggiosi di tipo discontinuo; poggiosi di diversa tipologia e con utilizzo di materiali diversi, sono ammessi su motivata valutazione del Responsabile dell' U.T. Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale.

Art. 16 - Scale esterne

Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima di m 3,50 dal piano di campagna se la normativa specifica di zona non lo vieta espressamente, salvo comunque un adeguato studio architettonico che dimostri il corretto inserimento della scala nel contesto esistente.

Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

Art. 17 - Tinteggiature esterne dei fabbricati

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come pure gli interventi di nuova edificazione, debbono tendere alla riqualificazione complessiva dell'ambiente costruito, ponendo particolare cura al complesso degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità dello spazio collettivo.

La scelta del colore dovrà essere coerente con la storia e le funzioni dell'edificio e con il contesto in cui questo ultimo si inserisce.

La scelta del colore di un edificio deve infatti essere valutato all'interno del quadro visivo prossimo e del quadro visivo d'insieme. **Il quadro visivo prossimo** è ciò che rientra nel campo visivo dell'osservatore in prossimità dell'edificio, verosimilmente l'edificio stesso, gli edifici adiacenti o di fronte; **il quadro visivo d'insieme** è ciò che rientra in una visione correlata ad uno specifico contesto urbano e funzionale, che sia caratterizzato o necessiti di unitarietà morfologica, ad esempio una piazza, una strada, una contrada.

Il progetto delle fronti si confronterà con entrambi i quadri visivi nei seguenti termini: integrazione/compatibilità cromatica e integrazione/compatibilità materica (texture, trasparenza...).

Le tinteggiature dovranno essere scelte fra quelle previste dalla gamma cromatica compresa nella tabella dei colori in appendice; diversamente dovranno essere concordate o campionate preventivamente.

È vietato l'impiego di intonaci cementizi e tinte non traspiranti.

Per tutte le zone territoriali omogenee sono soggette a "Comunicazione di Attività Edilizia Libera".

Art. 18 - Elementi di pregio

La salvaguardia di elementi documentali quali stemmi, lapidi ed iscrizioni, o manufatti di valore testimoniale per l'arte, quali dipinti murali, fregi decorativi pittorici o scultorei, affreschi e fontane sarà verificata - per ogni singolo - dal Resp. U.T.C, sentita la Commissione Edilizia Comunale.

Art. 19 - Pavimentazioni

La realizzazione di pavimentazione di aree private dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- nelle zone A1, A2, B-0 e nelle aree agricole è consentito l'utilizzo di ciottolo levigato, lastre di pietra e materiale in cotto grezzo non trattato;
- nelle zone B-0 e nelle aree agricole è consentito anche l'utilizzo di pavimentazioni permeabili quali i grigliati inerbiti o betonelle, o di superfici trattate a stabilizzato cementato;
- non vi sono particolari indicazioni per le altre zone corrispondenti al tessuto urbanistico di tipo residenziale, produttivo, commerciale, direzionale e nelle aree a servizi.

Nel caso l'area da pavimentare ricada a cavallo tra diversi tessuti urbanistici la tipologia di pavimentazione da realizzare è quella relativa alla zona prevalente in cui l'area stessa ricade.

Art. 20 - Alberature

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente alberato o inghiaiaiti.

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali e comunque nel rispetto del Codice Stradale.

Le essenze da utilizzare devono essere scelte tra quelle individuate nel precedente art. 6.

Art. 21 - Modesti manufatti ed annessi

Legnaie, cassette ricovero attrezzi

È ammessa la realizzazione di modesti manufatti, con le caratteristiche dimensionali indicate dalle Norme Tecniche Operative rispettivamente per il tessuto prevalentemente residenziale e per il territorio agricolo che rispondano ai seguenti caratteri tipologici:

- semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, copertura inclinata dal 25 al 40% a doppia falda, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità, senza fondazioni e uso di calcestruzzo;
- utilizzo del legno, sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno e per la copertura; può essere ammessa la copertura in coppi tradizionali, o in tegole di color cotto qualora fosse necessario per armonizzarla con il coperto dell'edificio principale.

Strutture temporanee per ricovero animali

Tali manufatti, con le caratteristiche dimensionali indicate dalle Norme Tecniche Operative, dovranno essere realizzati con struttura in legno, senza fondazioni, con copertura inclinata dal 25 al 40% a singola o doppia falda, in lamiera grecata tinta testa di moro.

Art. 22 - Elementi di arredo giardino

Pompeiane / pergolati

La pompeiana o pergolato è considerata una struttura di arredo, composta di travetti in posizione orizzontale e pilastri, realizzata in legno e/o metallo e completamente scoperta.

È consentita una superficie massima di ingombro pari al 20% dell'area pertinenziale scoperta, con il limite di 40 m².

Gazebi

Per gazebo si intende una struttura autoportante, costituita da un padiglione coperto per creare una zona d'ombra rinfrescante durante il periodo estivo.

Sono ammessi solo se realizzati con struttura in legno, di forma rettangolare o quadrata.

Art. 23 - Recinzioni e muri di contenimento

Il Responsabile dell'U.T. Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può prescrivere sia il divieto delle recinzioni, sia l'impiego di tipologie omogenee, al fine di assicurare una certa continuità formale.

Per quanto attiene all'apertura di passi carrai, si prescrive l'arretramento minimo di 5,00 m dell'accesso stesso, al fine di consentire la fermata/sosta del veicolo fuori dalla sede stradale.

Recinzioni su strada e lungo i confini interni nelle aree residenziali e produttive

Devono essere realizzate con siepi di vegetazione locale, staccionate, cancellate, ecc..., aventi altezza non superiore a m 1,50 misurata dalla quota del piano stradale prospettante o dal piano campagna, compresi eventuali zoccoli murari alti non più di m 0,50.

È consentito, lungo i confini interni nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, realizzare recinzioni di confine proprietà con altezza massima di m 3,00.

Recinzioni nel territorio agricolo

Sono ammesse le recinzioni solo dell'area di pertinenza dei fabbricati, al fine di non alterare le caratteristiche fondamentali del paesaggio tradizionale che, pur essendo articolato in piccoli spazi privati, era tuttavia un paesaggio "aperto", visibile in tutte le direzioni. Va quindi scoraggiata la tendenza a delimitare tutte le proprietà, anche quelle che non sono di stretta pertinenza degli edifici, con recinzioni che spesso rappresentano vere e proprie barriere, visive oltre che fisiche.

Nelle zone agricole è ammessa pertanto la formazione di recinzioni solamente per:

- esigenze di sicurezza;
- protezione e contenimento di animali;

e solo limitatamente alle aree in cui tale esigenza è verificabile (non necessariamente sull'intera area di proprietà).

Tali recinzioni potranno essere realizzate con rete e stanti in legno o ferro, con staccionate in legno, senza la realizzazione di fondazione continua di ancoraggio.

Al di fuori dei centri abitati

Valgono le norme fissate dal Nuovo Codice della Strada (art. 16 Cod. Str., art. 26 Reg. di Att.).

Le nuove recinzioni lungo le strade comunali e vicinali dovranno essere sempre arretrate dal filo strada di almeno 1,00 m, sia per la sicurezza viabilistica sia per consentire i lavori di apertura in caso di nevicate.

Il Regolamento del Codice della Strada all'art. 26 prevede, fuori dai centri abitati, un arretramento pari a 3,00 m per le recinzioni di qualsiasi natura e consistenza; l'arretramento è pari ad almeno 1,00 m per recinzioni con altezza massima di 1,00 m.

I muri di sostegno lungo le strade non vengono equiparati alle recinzioni: ragione per cui verranno valutati a seconda dello specifico caso proposto.

Il Responsabile dell'U.T. Comunale, chiederà la presentazione di adeguata cauzione pari al costo della realizzazione dell'opera; nel caso di inadempienza si applicherà l'art. 37 del D.P.R. 380/2001.

Art. 24 - Marciapiedi

Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvederà a sistemare i marciapiedi.

I proprietari, in fase di costruzione dei fabbricati, dovranno sostenerne l'esecuzione per la parte fronteggiante le rispettive proprietà, con scomputo dei relativi costi dal contributo di costruzione, previa convenzione.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata ad uso privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario.

Art. 25 - Portici

I portici e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

Il pavimento dei portici deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

È a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione, mentre al Comune spettano le spese di manutenzione e la spesa per la fornitura di energia elettrica.

Le aree costituenti i portici e i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2,70; sono fatte salve le preesistenze e casi particolari concordati con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne i portici privati si intende uno spazio coperto al piano terra e/o piano rialzato, con almeno due lati completamente aperti, fatta eccezione per le tipologie bifamigliari e/o a schiera, dove può essere ridotto ad un solo lato.

Ai fini del rispetto del distacco tra fabbricati, i portici devono osservare la distanza minima di m 5,00, fermo restando che tra pareti finestrate interne agli stessi, devono essere a m 10,00.

Art. 26 - Apertura di accessi e strade private

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.

Essi devono essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

TITOLO IV – IMPIANTI TECNOLOGICI

Le modalità di esecuzione degli impianti tecnici (luce, acqua, fognatura, gas, riscaldamento) esulano dalla finalità del Prontuario; a tale proposito si rinvia alla manualistica esistente. Si ritiene comunque opportuno riportare alcune indicazioni e prescrizioni.

Art. 27 - Posizionamento delle strutture tecnologiche

Le strutture tecnologiche inerenti impianti di servizi di pubblica utilità possono essere realizzate su tutto il territorio comunale indipendentemente dal tipo di tessuto edilizio, fermo restando il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di Beni Ambientali e di prevenzione della salute pubblica e salvo limitazioni poste da “invarianti”, “vincoli”, “fragilità”, “valori e tutele” individuati dal P.A.T./P.I.

Art. 28 - Impianti di comunicazione elettronica

Per impianti radioelettrici si intendono gli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione o radioastronomia, ivi compresi gli impianti di trasmissione del segnale radiotelevisivo e radiofonico nonché le relative strutture di sostegno ed apparecchiature accessorie.

Per impianto di telefonia mobile o stazione radiobase (SRB) si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione ed accessori nonché le relative strutture di sostegno.

Qualora tali strutture, sia per nuove installazioni che per modifiche agli impianti esistenti, comportino la realizzazione o modifica di manufatti emergenti dal suolo (pali o tralicci, ecc.) o dalla copertura degli edifici, sono soggetti a provvedimento autorizzativo unico comprensivo del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'eventuale autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, nonché dell'autorizzazione all'installazione di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 1/8/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Nella valutazione delle istanze di localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile o la delocalizzazione di impianti esistenti dovranno altresì essere adeguatamente valutati e soppesati con il supporto dell'ARPAV, dell'ULSS o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

Art. 29 - Indicazioni stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

All'Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di installare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
- e) quadri per affissioni e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati. Non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino se distrutti per casi a loro imputabili.

TITOLO V – EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO

Il Comune di Torrebelvicino, in coerenza con la L.R. 11/2004 e con le finalità del P.A.T., promuove e incentiva l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico.

Di seguito vengono sviluppate le tematiche al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del settore abitativo e i requisiti adottati dall'Amministrazione Comunale per promuovere la certificazione energetica degli edifici.

In linea generale la sostenibilità ambientale, sia che si tratti di edilizia naturale, bioecologica, bioedilizia e simili, per essere tale deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) è progettata, realizzata e gestita secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni
- b) ha l'obiettivo di minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- c) è concepita e realizzata in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
- d) tutela l'identità storica degli agglomerati urbani e favorisce il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- e) promuove e sperimenta sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali.

Art. 30 - Normativa di riferimento

La normativa attualmente di riferimento nazionale è la seguente:

- D. Lgs. 192/2005 " Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D. Lgs. 311/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D. Lgs. 115/ 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- Legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- D. Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Art. 31 - Prestazioni dell'involucro edilizio

Orientamento dell'edificio

L'orientamento geografico delle pareti dell'edificio influisce in maniera significativa sulla possibilità di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali.

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per gli edifici di nuova costruzione, è vincolante l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di $\pm 20^\circ$; inoltre gli edifici di nuova costruzione devono possibilmente essere collocati all'interno del lotto in modo tale da minimizzare le interferenze dovute alla presenza di edifici circostanti ed alle loro ombre portate.

Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia la distribuzione dei vani interni deve essere concepita allo scopo di favorire il benessere abitativo degli occupanti e contribuire al miglioramento del microclima interno, disponendo preferibilmente gli ambienti nei quali si svolgono le attività principali a Sud-Est, Sud e Sud- Ovest; gli spazi con minori esigenze di riscaldamento e di illuminazione, quali vani accessori e corridoi, preferibilmente nella porzione Nord dell'edificio, fungendo da elemento di transizione tra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; le

aperture di maggiori dimensioni nel quadrante geografico Sud-Est, Sud-Ovest, in modo da poter godere del maggiore soleggiamento invernale.

Tipologia

La forma dell'edificio influisce in maniera significativa sull'intensità degli scambi termici. Il passaggio di energia tra ambienti riscaldati e non, o tra interno ed esterno dell'edificio, avviene attraverso le superfici di contatto dei vani e le pareti dell'involucro: maggiore è la superficie che racchiude il volume riscaldato, più elevato sarà lo scambio energetico.

Per edifici compatti la superficie disperdente risulta inferiore rispetto a edifici articolati, rendendo più semplice il raggiungimento di una maggiore efficienza termica, senza interventi specifici sulle strutture isolanti.

È consigliabile negli edifici di nuova costruzione sia adottata un'impostazione planivolumetrica che preveda basso indice di compattezza, calcolato come rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato ($S/V < 0,4$); porticati sul fronte Sud, di altezza e profondità idonea a schermare la parete retrostante dalla radiazione solare diretta; negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione edilizia sia minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e vani non riscaldati; balconate e terrazzi siano concepiti come elementi esterni, strutturalmente svincolati dall'involucro riscaldato, impiegando preferibilmente strutture leggere con ancoraggi, evitando ponti termici disperdenti; logge coperte e verande svolgano funzione di elementi di accumulo dell'energia termica solare, al fine di ottenere un apporto energetico favorevole al bilancio termico complessivo.

Protezione dal sole

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli edifici di nuova costruzione o edifici soggetti a ristrutturazione devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento dall'esterno, nel rispetto delle caratteristiche materico-tipologiche del sito.

Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare l'irradiazione massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

È consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo.

Inerzia Termica

Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate nei locali più esposti all'irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di comfort abitativo.

Il valore della massa superficiale (Ms) delle chiusure opache deve essere superiore a 230 kg/m^2 .

Gli effetti positivi raggiungibili con il valore della massa superficiale, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare.

La capacità della struttura edilizia di contenere queste oscillazioni può essere utilmente rappresentata dagli indicatori prestazionali • "sfasamento" (S) espressi in ore, ed • "attenuazione" (fa), coefficiente dimensionale, valutabili in base alle norme tecniche UNI EN ISO 13786.

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definiscono i seguenti limiti minimi per le strutture dell'involucro edilizio:

- Coefficiente di sfasamento delle pareti perimetrali opache: $S \geq 9\text{h}$
- Coefficiente di sfasamento del solaio orizzontale: $S \geq 11\text{h}$

Deve essere verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che la presenza di condensazione interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile secondo la normativa vigente.

L'isolamento termico

L'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.Lgs. n° 192/2005 e sm.i.

Indici di prestazione energetica edificio

I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi o ristrutturati sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i.

Art. 32 - Efficienza energetica degli impianti

Ventilazione meccanica

Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0.5 vol/h.

Impianti centralizzati di produzione calore

Negli edifici di nuova costruzione composti da più di 4 unità abitative si consiglia di prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Il requisito è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione costituiti da un numero di unità abitative uguale o superiore ad 8.

Sistemi di produzione ad alto rendimento

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento tali per cui il rendimento globale medio stagionale sia inferiore ai limiti definiti dal D.Lgs. n° 192/05 e s.m.i.

Contabilizzazione energetica

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, per gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Regolazione locale temperatura dell'aria

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

Sistemi a bassa temperatura

Al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, per tutti gli interventi è consigliato impiegare soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore (o raffrescamento) per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, nei soffitti, nelle pareti.

Efficienza illuminazione artificiale

È raccomandato per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. Negli apparecchi per l'illuminazione si deve

provvedere alla sostituzione, ove possibile, delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica.

Efficienza elettrodomestici

È consigliato installare elettrodomestici a basso consumo, certificati in classe A o superiore secondo la direttiva 92/75/CEE.

Art. 33 - Fonti energetiche rinnovabili

Produzione energetica

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione stabiliti dalla normativa vigente al momento della richiesta del pertinente titolo edilizio.

Impianti Solari termici (per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria)

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo retrofit) o integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e ove possibile posizionati all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché gli stessi si integrino in modo consono all'ambiente circostante.

Solare Fotovoltaico

L'energia radiante solare può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica.

I moduli fotovoltaici richiedono disponibilità di spazio superiore a quelli per il solare termico, precisa inclinazione e orientamento geografico, assenza di ombreggiamento; è raccomandata una progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici quali "elementi integrati", ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche, quali: coperture, serramenti, parapetti, pensiline, pergole, ecc..

Sistemi solari passivi (serre)

Gli edifici certificati classe A o A+ possono essere dotati di sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (serre), applicati sui balconi o integrati nell'organismo edilizio.

Tali strutture devono essere realizzate con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi e non possono ospitare locali riscaldati o abitabili e ridurre i parametri igienico sanitari dei locali adiacenti.

La struttura deve essere trasparente, il più possibile apribile ed ombreggiabile con schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.

Impianti a biomasse

È preferibile l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine) in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio.

Ai fini dell'installazione di impianti a biomasse vegetali è raccomandato predisporre un vano tecnico o un serbatoio apposito da destinare allo stoccaggio del combustibile, nonché di un sistema di alimentazione e movimentazione automatica del combustibile stesso.

Geotermia

In alternativa dei generatori termici tradizionali si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, limitatamente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza, ognuno per le rispettive competenze.

Art. 34 - Sostenibilità ambientale

Certificazione ambientale

Al fine di incentivare l'Architettura Eco-Sostenibile degli edifici è consigliato l'ottenimento della certificazione ambientale rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti, di indiscussa autorevolezza scientifica e consolidata capacità e professionalità (per esempio SB100, protocollo ITACA, LEED, ecc.).

Materiali ecosostenibili

Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

Il requisito è soddisfatto qualora:

- nella realizzazione di nuovi edifici ed in interventi di recupero dell'edilizia esistente, nella sistemazione delle aree scoperte, negli elementi costruttivi, nelle finiture e negli impianti, siano largamente utilizzati materiali o componenti con certificazione europea "Ecolabel" o analoga certificazione di qualità e salubrità;
- sia certificata la compatibilità ambientale del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) dell'organismo edilizio attraverso idonea procedura.

Recupero acque piovane

La riduzione del consumo d'acqua per usi domestici e sanitari è perseguita in un'ottica complementare di tutela ed uso efficiente delle risorse idropotabili, nonché risparmio economico per gli utenti.

Il risparmio idrico diretto può essere ottenuto con l'applicazione all'impianto idrico-sanitario di appositi dispositivi di controllo, atti a favorire il risparmio idrico, diversificati per complessità e funzione, quali: rubinetterie a chiusura automatica temporizzata, diffusori frangi-getto ed erogatori per le docce di tipo fit-air, che introducono aria nel getto applicati ai singoli elementi erogatori, l'installazione di cassette di scarico dei w.c. dotate di comando di erogazione differenziata o modulazione del volume d'acqua; l'adozione, in edifici pubblici o privati non residenziali, di miscelatori automatici a tecnologia termostatica che mantengono costante la temperatura dell'acqua nel circuito di distribuzione.

Il risparmio idrico indiretto si attua con il recupero e riuso delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici. Si tratta di sistemi di raccolta delle acque dalle coperture o dalle superfici impermeabili e convogliamento in cisterna o vasca d'accumulo; creazione di una specifica rete autonoma di adduzione e distribuzione delle acque non potabili, collegata alle vasche d'accumulo, idoneamente dimensionata, separata dalla rete idrica principale e segnalata secondo normativa vigente per evitarne usi impropri.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia.

Tetti verdi

Le coperture piane degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali.

Art. 35 - Modalità per ottenere gli incentivi

Gli edifici soggetti ad incentivo sono quelli appartenenti alle categorie A e A+ che presentano cioè un indice di prestazione energetica $EP \leq 30 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$ (EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile).

L'Agenzia di Certificazione e metodo di certificazione da questa utilizzato devono avere le seguenti caratteristiche minime:

1. essere formalmente riconosciuto con apposito provvedimento emanato dallo Stato Italiano appartenente alla Comunità Europea e/o Regione italiana / Provincia autonoma italiana;
2. comportino il rilascio di certificazioni da parte di un soggetto terzo indipendente dalla committenza e/o dal soggetto che ha eseguito la progettazione e costruzione;
3. prevedendo verifiche ed accertamenti durante tutto l'iter della realizzazione, sia in fase progettuale che in fase di costruzione, per l'intervento specifico, con l'esclusione di verifiche "a campione";
4. dovrà essere fornita la classificazione dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio in $\text{kWh/m}^2\text{a}$.

Art. 36 - Incentivi per edifici certificati

In tutto il territorio comunale sono previste forme di incentivazione volumetrica per gli edifici nuovi o ristrutturati, dotati di Certificazione per le classi energetiche A e B, a valere per tutte le pratiche edilizie presentate successivamente all'adozione del primo Piano degli Interventi (02.08.2012).

Per le modalità applicative e riferimenti operativi, si rinvia a quanto previsto agli artt. **72** e **73** delle N.T.O. del P.I.

L'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento della Giunta Comunale e in base al bilancio annuale potrà stanziare tramite bando ulteriori incentivi a favore di coloro che effettuano gli interventi di edilizia certificata.

La certificazione energetica può essere rilasciata solo su interi edifici e non può riguardare singole unità immobiliari appartenenti agli edifici stessi.

Ai sensi del presente articolo viene considerato "edificio" anche l'alloggio appartenente ad una bifamiliare, ovvero ad un complesso a schiera o a cortina, purché tale alloggio sia diviso da cielo a terra al resto dell'edificio.

Modalità per ottenere la certificazione energetica

L'iter per ottenere la certificazione Energetica si articola sinteticamente nelle fasi di seguito elencate:

- 1) il richiedente del permesso di costruire integra la domanda del permesso di costruire con copia della richiesta di certificazione all'Agenzia di certificazione prescelta (tipo Ecodomus, Casaclima, ecc.);
- 2) l'Agenzia di Certificazione formula una prima valutazione energetica (energy check) che consiste in una verifica delle aree e delle volumetrie;
- 3) l'Agenzia di Certificazione nomina il certificatore esterno;
- 4) esecuzione di una seconda valutazione energetica in corso d'opera (Audit/sopralluogo del certificatore dell'Agenzia);
- 5) valutazione finale dell'edificio da parte dell'Agenzia di Certificazione;
- 6) rilascio del certificato energetico da parte dell'Agenzia di Certificazione, consegna della "targhetta energetica", consegna del "libretto di risparmio energetico", per il corretto utilizzo dell'edificio certificato.

Negli edifici in classe A e classe A+ e comunque dove è inserito un sistema di ventilazione meccanica, il certificatore provvede alla verifica della tenuta all'aria mediante Blower Door test.

Nel caso in cui il certificatore dovesse rilevare eventuali irregolarità o errori, ne dà immediatamente comunicazione al Comune, al committente e al direttore lavori.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venisse acquisita la certificazione, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per intero con gli interessi di legge; il relativo conguaglio dovrà essere versato prima del rilascio del certificato di agibilità.

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici che fruiscono degli incentivi previsti dal presente titolo viene rilasciato contestualmente al certificato energetico dell'edificio.

La certificazione energetica ha la validità di anni 10.

Art. 37 - Sanzioni


La violazione delle disposizioni del Titolo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n° 192/2005 e dalla legge n° 10/1991 e s.m.i, a seconda del riferimento normativo richiamato dall'articolo violato, e le sanzioni previste dal D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

APPENDICE


Poggioli

Le modalità di intervento non ammesse sono da ritenersi prescrittive mentre quelle ammesse sono esemplificative nel rispetto degli obiettivi descritti per ciascuna tipologia.


PARAPETTI: devono essere in metallo o in legno, di sobrio disegno e verniciati con tinte in accordo cromatico con le facciate.



Parapetti non ammessi.




Parapetti ammessi solo se originali o a sostituzione di originali.




Parapetti consentiti (Parapetto metallico: barre e tondini a sezione quadrata o circolare, oppure in legno di sobrio disegno).


Tipologie tende da sole ammesse




Tende con bracci a compasso



Tende a staffe laterali



Tende parzialmente protette




Tende a caduta guidata




Tende carterizzate totali

Pensiline

(caratteristiche indicate all'art. 14)



tipo A
Tipologia esemplificativa



tipo B
Tipologia esemplificativa

Tipologie di legnaie, casette ricovero attrezzi



tipo A

Tipologia esemplificativa



tipo B

Tipologia esemplificativa



tipo C (ricovero attrezzi e legnaia esterna)

Tipologia esemplificativa

Tipologie di pompeiane/pergolati e gazebi



Pompeiana/pergolato tipo A (a ridosso dell'edificio)

Tipologia esemplificativa



Pompeiana/pergolato tipo B (isolata)



















Tipologia esemplificativa



Gazebo

Tipologia esemplificativa

Tabella colori

	RAL 1000		RAL 1033
	RAL 1001		RAL 2000
	RAL 1004		RAL 2010
	RAL 1005		RAL 2011
	RAL 1007		RAL 3000
	RAL 1013		RAL 7032
	RAL 1014		RAL 7035
	RAL 1015		RAL 9001
	RAL 1017		RAL 9002